


PROC. NR. 25309/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

Composto dai Magistrati:
dott. Gianna Vallescura, Presidente;
dott. Lucia Elena Formica, Giudice rel.;
dott. Maria Paola Varani, Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, discussa all'udienza collegiale del 9.2.2008, promossa con atto di citazione notificato il 3.5.2005, da:

[redacted] (cf [redacted]), elettivamente domiciliato in Milano via Settala n. 20, presso lo studio degli avv.ti Marisa Pansera e Roberto Diena, che lo rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

[redacted] (cf [redacted]), elettivamente domiciliato in Milano via Freguglia n. 8, presso lo studio dell'avv. Fiorenza Betti, che lo rappresenta e difende, con gli avv.ti Salvatore Todaro e Elenio Todaro per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

e

[redacted] (cf [redacted]), interdicensi, in persona del tutore provvisorio avv. Maria Antonia Ermini, elettivamente domiciliato in Milano, via Premuda 2, presso lo studio dell'avv. Federica Gabrielli, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare del 19 - 20.1.2007

CONVENUTO

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 5.7.2007 come da fogli allegati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 3.5.2005 il sig. [REDACTED] conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale i sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] e premetteva che in data 28.02.2004 era deceduta in Milano la madre, sig.ra [REDACTED] (di cui i convenuti erano rispettivamente marito di seconde nozze, sposato nel dicembre 2003, e figlio), lasciando testamento olografo del 4.4.2003 (pubblicato in data 15.4.2004), con cui aveva istituito unico erede il sig. [REDACTED], con l'onere di provvedere alle necessità di [REDACTED] (invalido) e di dare all'altro figlio "*quanto è giusto nei modi e nei tempi*". Ciò detto, l'attore sosteneva che la disposizione testamentaria era lesiva della sua quota di legittimario, da calcolarsi considerando che nell'asse ereditario erano caduti gli immobili in atti descritti e che in vita il sig. [REDACTED] aveva ricevuto dalla *de cuius* dazioni in denaro, qualificabili donazioni perché non diversamente giustificabili, per complessivi € 63.000,00. Precisava che il sig. [REDACTED] inizialmente aveva nascosto l'esistenza del testamento e, comunque, non aveva dimostrato disponibilità a riconoscergli la quota di legittima, malgrado i contatti avvenuti anche tramite il suo difensore, tanto che nell'ottobre del 2004 aveva provveduto a far trascrivere a suo favore il passaggio di proprietà per successione presso i Registri Immobiliari competenti.

L'attore chiedeva, quindi, la riduzione della disposizione testamentaria e della donazione onde reintegrare la quota di legittima a cui aveva diritto.

Mentre il convenuto [REDACTED] restava contumace, si costituiva il sig. [REDACTED] chiedendo la reiezione della domanda di riduzione. Egli, in primo luogo, esponeva che il matrimonio, celebrato a un paio di mesi dal decesso della sig.ra [REDACTED], costituiva il coronamento di una convivenza di quarant'anni, nel corso della quale, precisava, egli aveva sostenuto non solo affettivamente ma anche economicamente la *de cuius* ed i suoi figli. Da ultimo, durante la malattia della sig.ra [REDACTED] e dopo la sua morte, si era occupato assiduamente del figlio [REDACTED] affetto da malattia invalidante. Con specifico riferimento all'oggetto del contendere, il convenuto esponeva che era sempre stato disponibile a dare all'attore quanto gli competeva quale legittimario e mai gli aveva nascosto il testamento o la consistenza dell'asse ereditario. Precisava che la somma di € 63.000,00 costituiva la restituzione di una minima parte di quanto egli aveva elargito negli anni alla sig.ra [REDACTED] ed ai suoi figli (anche a [REDACTED]).

██████████, come da documenti che produceva. Sosteneva, inoltre, che la *de cuius* aveva effettuato donazioni a favore del figlio ██████████ da conteggiarsi nel computato della quota di legittima.

Alla prima udienza, tenutasi il 6.7.2007, le parti venivano autorizzate al deposito di memorie ex art. 180-170 c.p.c. Solo l'attore depositava una memoria, in data 26.9.2005, prendendo posizione, tra l'altro, in ordine ad alcuni versamenti che il convenuto ██████████ aveva indicato come effettuati a suo favore dalla *de cuius*.

All'udienza del 30.11.2005, fissata per gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c. (nella versione allora vigente) le parti comparivano personalmente e tuttavia non si esperiva il tentativo di conciliazione in mancanza dei presupposti concreti. A tale udienza il G. I. autorizzava il deposito di memorie con le seguenti scadenze: sino al 30.12.2005 e fino al 30.1.2006 ai fini di cui all'art. 183 V comma c.p.c. e sino al 28.2.2006 e 20.3.2006 ai fini di cui all'art. 184 c.p.c.; disponeva, inoltre, CTU per la valutazione del patrimonio immobiliare.

Con le memorie come sopra autorizzate le parti ribadivano e in parte sviluppavano le rispettive argomentazioni, senza tuttavia produrre documenti ulteriori o dedurre istanze istruttorie.

Il solo attore depositava una memoria nel primo termine previsto dall'art. 184 c.p.c., tuttavia senza chiedere l'assunzione di mezzi istruttori.

All'udienza del 6.4.2006 veniva formulato il quesito per il CTU.

All'udienza del 11.10.2006 i procuratori delle parti concordemente chiedevano un rinvio per valutare la relazione di CTU nel frattempo depositata.

All'udienza del 24.1.2007 discutevano le risultanze della CTU; inoltre davano atto che nel frattempo era stato nominato tutore provvisorio di ██████████ che si apprestava ad intervenire in giudizio. Per consentire la costituzione di tale convenuto la causa veniva rinviata all'udienza del 21.3.2007, a cui si costituiva, tramite il tutore provvisorio, il sig. ██████████ formulando a sua volta domanda di riduzione.

La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 5.7.2007.

Quindi, precisate le conclusioni come da fogli allegati, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.

Seguiva il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Infine, la causa veniva discussa all'udienza in camera di consiglio del 9.2.2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che l'attore e il convenuto [redacted] hanno dedicato molte pagine delle proprie difese ad esporre le rispettive versioni circa natura e qualità dei rapporti intrattenuti con la defunta [redacted], con il sig. [redacted] e tra loro stessi.

Tuttavia, a tali argomenti non può darsi spazio con la sentenza se non negli angusti limiti della loro rilevanza ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario e alla quantificazione dei diritti successori delle parti. Invero, le questioni di carattere patrimoniale esauriscono l'oggetto del presente processo, che non è invece deputato a dispensare giudizi di natura morale sui comportamenti degli interessati e sulle loro relazioni affettive.

Occorre anche rilevare che, con riferimento allo stretto oggetto del contendere, le parti hanno fornito scarso materiale probatorio, costituito essenzialmente dai (pochi) documenti prodotti con i rispettivi atti introduttivi e da alcune concordi indicazioni.

Ciò premesso occorre in primo luogo qualificare le disposizioni testamentarie, aventi il seguente tenore letterale: "*...lascio quanto possiedo al signor [redacted] ... convivente da 40 anni, affinché provveda alle necessità di mio figlio [redacted] e riconosca all'altro figlio [redacted] quanto è giusto nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni. Se mio figlio [redacted] dovesse venire interdetto o inabilitato, voglio che tutore sia [redacted]*"

Per tutto il processo le parti non hanno mai dubitato che la disposizione a favore del sig. [redacted] fosse lesiva dei diritti di legittimari del figlio [redacted] limitandosi a disquisire sulla disponibilità del sig. [redacted] a riconoscerli spontaneamente (questione su cui si tornerà al fine della decisione sulle spese) e sulla loro entità.

Solo con la comparsa conclusionale il convenuto [redacted] ha eccepito che la parte del testamento menzionante il figlio [redacted] ("*all'altro figlio [redacted] quanto è giusto nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni*") conterrebbe un legato in sostituzione di legittima a favore di questo ultimo. Tale eccezione è in primo luogo inammissibile perché prospettata per la prima volta appunto con la comparsa conclusionale, mentre doveva essere sollevata entro la scadenza stabilito a pena di decadenza dall'art. 180 c.p.c. (secondo la versione allora vigente), ossia con la memoria da depositarsi prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., nella fattispecie entro il 30.10.2005.

In ogni caso, la tesi proposta non è fondata. Infatti, basta la lettura della disposizione in esame per rendersi conto che il suo contenuto non è determinato, perché definito con espressione eccessivamente elastica (qual è "*quanto è giusto*") e la sua concreta individuazione è demandata alla discrezionalità dell'erede unico [redacted]. Un oggettivo riferimento alla quota di legittima mediante l'impiego dell'espressione "*quanto è giusto*" (come sostiene il convenuto [redacted]) si sarebbe potuto intravedere

se la disposizione assegnasse al sig. [redacted] il compito di dare a [redacted] appunto "*quanto è giusto*", ma nella specie gli conferisce anche il potere di stabilire cosa sia giusto, giacché il termine riconoscere evoca una concessione discrezionale. La disposizione affida poi al pieno arbitrio dell'erede la scelta di tempi e modi ("*nei modi e nei tempi che riterrà più opportuni*") per l'esecuzione.

E' pertanto oggettivamente impossibile qualificare la disposizione in esame in termini di legato in sostituzione di legittima, in mancanza di elementi certi, desumibili dal contesto del testamento, atti ad attribuire in modo non equivoco tale valenza.

Anche il convenuto [redacted] con le conclusioni definitive ha sostenuto di essere destinatario di legato in conto di legittima avente ad oggetto un vitalizio a suo favore, così interpretando la frase "*affinché provveda alle necessità di mio figlio [redacted]*" con cui la *de cuius* spiega la finalità dell'istituzione di erede che precede, ed ha chiesto in via principale di conseguire il legato a cui non ha mai rinunciato, relegando a domanda subordinata l'unica domanda formulata con la comparsa di costituzione e risposta, di riduzione delle disposizioni testamentarie onde reintegrare la sua quota di legittimario.

Con riferimento alla posizione del convenuto [redacted] occorre premettere che la sua costituzione è avvenuta solamente il 21.3.2007, ad un'udienza già fissata per la precisazione delle conclusioni. Ciò non consente di ritenere tardiva la domanda formulata con la comparsa di costituzione e risposta, considerato che egli (pur in mancanza di espressa istanza) aveva diritto alla rimessione in termini, atteso che la mancata tempestiva costituzione era dipesa da incapacità naturale, venuta meno solo con l'interdizione e la nomina di tutore.

Del resto, nessuna delle altre parti ha eccepito alcunché al riguardo.

Tuttavia, una volta intervenuta regolare costituzione a mezzo del tutore, valeva per il convenuto il divieto di introdurre domande in sede di precisazione delle conclusioni.

Pertanto, la domanda principale, basata sulla individuazione nel testamento di una disposizione costituente legato in sostituzione di legittima a suo favore, è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni.

Per altro, anche in questo caso, si ritiene che la interpretazione proposta non trovi giustificazione nel tenore letterale del testamento, poiché formulata in termini tanto indeterminati e priva di contorni, che il suo contenuto, ancor più della disposizione prima esaminata, lungi dal rivelare l'idoneità a tacitare il legittimario, è completamente lasciato alla discrezione dell'onerato.

In concreto, poi, l'interpretazione proposta non è conforme all'interesse dell'interdetto e in proposito si condividono le considerazioni esposte dall'attore con la memoria di replica alle conclusioni avversarie.

Non si ha la minima ragione per dubitare che il sig. [redacted] farà mai mancare affetto e sostegno economico al sig. [redacted] tuttavia, non si può trascurare l'ipotesi che il suo supporto possa venir meno per ragioni indipendenti dalla volontà e in tale evenienza l'interdetto rimarrebbe privo di mezzi economici propri da cui attingere, mentre tale situazione sarà scongiurata dalla possibilità di disporre dei redditi provenienti dalla sua quota di eredità.

La disposizione in esame appare piuttosto riconducibile allo sforzo della sig.ra [redacted] di indicare la ragione che (insieme alla solidità del legame, che ella richiama sottolineandone la durata di 40 anni) giustificava l'istituzione a unico erede del sig. [redacted] che all'epoca del testamento non era ancora neppure legittimario, giacché il matrimonio è stato celebrato successivamente.

Passando alla ricostruzione dell'asse ereditario, costituiscono indubbiamente poste attive gli immobili concordemente elencati dalle parti.

Il convenuto [redacted] in comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex artt. 183 V comma e 184 c.p.c. ha esposto che, in parte, egli avrebbe contribuito all'acquisto degli immobili di [redacted] e [redacted] benché entrambi intestati alla sola *de cuius*. Tuttavia, tale affermazione (che comporterebbe un credito a favore del sig. [redacted] commisurato al suo contributo al pagamento del prezzo), è rimasta del tutto indimostrata.

Il CTU ha attribuito agli immobili i seguenti valori, riportati all'epoca dell'apertura della successione, febbraio 2004:

- appartamento di [redacted] 230.000,00;
- appartamento di [redacted] 50.000,00 + 6.500,00;
- appartamento di [redacted] € 125.000,00.

Tali conclusioni merita di essere condivise e fatte proprie, perché sono sorrette da motivazione congrua ed esauriente e risultano espresse a seguito di indagine accurata, basata sul sopralluogo effettuato in ciascuna unità immobiliare e minuziosa descrizione delle caratteristiche oggettive, nonché su informazioni sull'andamento del mercato immobiliare attinte dal c.d. borsino immobiliare, in loco presso operatori del settore e dalla stessa esperienza del CTU.

Per contro, le critiche mosse dalla difesa dall'attore, secondo la quale la stima del CTU non riflette i valori correnti di mercato che risulterebbero invece da stime di agenzie immobiliari consultate direttamente dall'attore (v. documenti allegati alla memoria depositata il 30.11.2006), non

convincono; infatti, le indicazioni a cui l'attore si riferisce risultano fornite da un paio di agenzie immobiliari in modo sintetico e generico e nemmeno precedute da visita degli immobili, come precisato nelle lettere prodotte.

Quanto ai valori mobiliari, le parti concordemente danno atto dell'esistenza di un conto corrente intestato alla *de cuius* presso il [REDACTED] [REDACTED] tuttavia nessuno ha prodotto documentazione relativa all'ammontare del saldo attivo al momento dell'apertura della successione, cosa che induce a concludere che l'entità fosse trascurabile.

In atto di citazione, inoltre, l'attore menzionava un conto corrente intestato alla *de cuius* ed esistente presso l'Istituto Bancario [REDACTED] ma neppure con riferimento a tale conto egli ha prodotto documenti né dedotto mezzi istruttori per acquisirli.

Nessun'altra voce attiva è stata indicata dalle parti e neppure passività.

Il valore del compendio ereditario, pertanto, alla data dell'apertura della successione era di € 411.500,00.

Quindi, al fine della quantificazione del valore della quota spettante a ciascun figlio, occorre fittiziamente aggiungere le donazioni effettuate dalla *de cuius*, come prescrive l'art. 556 c.c.¹.

Secondo l'attore la sig.ra [REDACTED] avrebbe emesso un assegno il 2.3.2004 per € 4.000,00, tratto sul suo conto corrente personale, riscosso dal sig. [REDACTED]. Tuttavia, a tale ipotesi non c'è riscontro.

Sostiene poi l'attore che in date 26.11.2003 e 5.12.2003, la sig.ra [REDACTED] ha ordinato due trasferimenti dal proprio conto corrente bancario a favore del sig. [REDACTED], rispettivamente per € 10.000,00 e 53.000,00, senza esservi tenuta e, pertanto, per spirito di liberalità.

Al riguardo si osserva che il sig. [REDACTED] non ha mai negato di aver ricevuto la complessiva somma di € 63.000,00, sostenendo però che non fu oggetto di donazione ma corrisposta in quanto dovuta; per altro, in ordine al titolo in base al quale la sig.ra [REDACTED] sarebbe stata tenuta a trasferirgli la suddetta somma, il convenuto ha cambiato più versioni.

Con la comparsa di costituzione e risposta ha affermato che si trattava di una parziale restituzione di quanto egli aveva generosamente elargito alla famiglia della sig.ra [REDACTED] nei 43 anni di convivenza. A sostegno

¹ Poiché il matrimonio tra il sig. Todaro e la *de cuius* risale ad epoca successiva ai versamenti di cui trattasi, giova precisare che al fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al *de cuius* al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto, da cui deriva la qualità di legittimario (v. Cass. N. 1122 del 23/02/1982).

dell'assunto ha prodotto una serie di cambiali emesse dal primo marito della *de cuius* per il pagamento del prezzo dell'appartamento di via [REDACTED] [REDACTED] affermando che egli avrebbe contribuito a pagarle (docc. 1 e 2 conv.), alcune ricevute di bonifici effettuati a favore di [REDACTED] a titolo di "regalie" (docc. 3 e 4), estratti del suo conto corrente bancario e distinte di versamento da cui risultano trasferimenti a favore della sig.ra [REDACTED] con cadenza annuale (docc. da 5 a 16).

Tali documenti, tuttavia, non offrono univoco riscontro all'assunto per cui la dazione della somma di € 63.000,00 troverebbe titolo in un obbligo di restituzione. In primo luogo, non vi è prova che il sig. [REDACTED] abbia effettivamente contribuito a pagare alcune cambiali per conto della *de cuius* e soprattutto in quale misura, e di per sé non costituisce univoco elemento a dimostrazione di pagamento la disponibilità delle cambiali, che evidentemente erano custodite nella comune abitazione. Tanto meno si comprende perchè mai la sig.ra [REDACTED] sarebbe stata in obbligo di restituire al sig. [REDACTED] le somme da questo versate quale apporto di convivente al menage familiare o, addirittura, i regali da lui fatti ai figli. Al più la riconoscenza per la pregressa generosità del marito potrebbe spiegare la generosità riservata a sua volta dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti di lui, senza nulla togliere tuttavia alla natura di donazione.

La versione offerta con la comparsa di costituzione e risposta circa la causale dei trasferimenti in questione integra, insomma, confessione dell'assenza di obbligazione sottostante.

Con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c., il sig. [REDACTED] ha modificato la difesa, non più sostenendo che i versamenti documentati costituivano contributi al sostentamento della famiglia della sig.ra [REDACTED] bensì che erano somme affidate fiduciarmente alla stessa affinché le investisse su fondo a lei intestato, denominato [REDACTED] e che, pertanto, la somma di € 63.000,00 rappresenterebbe la restituzione degli investimenti effettuati dalla sig.ra [REDACTED] con denaro del sig. [REDACTED].

Il sig. [REDACTED] tuttavia, non ha mai dedotto i mezzi istruttori che aveva preannunciato con la memoria citata, così mancando di assolvere all'onere probatorio che gli competeva.

In conclusione, a fronte della dazione di cui trattasi, il sig. [REDACTED] ha fornito due versioni contrastanti, di cui la prima integrante confessione dello scopo di donazione mentre la seconda, volta a qualificare diversamente la causa del trasferimento di denaro, è rimasta priva di sostegno.

Il convenuto a sua volta ha dedotto che l'attore avesse ricevuto donazioni dalla propria madre, per complessivi € 20.885,86.

Quanto alla somma di lire 11.600.000 (di cui alle due matrici di assegni tratti su c/c della sig.ra Musolino e recanti l'annotazione "Leonardo", doc.

22 conv.), il convenuto sostiene che si tratterebbe di pagamenti effettuati dalla *de cuius* a favore del cognato sig. [REDACTED] per estinguere un debito del figlio [REDACTED] con il medesimo. Di tale circostanza, tuttavia, non vi è alcuna prova, certo non desumibile dalle citate matrici degli assegni che non contengono alcuna indicazione utile per mettere gli esborsi in relazione con l'attore.

Quanto alla somma di lire 16.000.000, il documento n. 16 del convenuto prova che la *de cuius* effettuò un bonifico a favore del figlio in data 9.2.1998 per tale importo. L'attore ha affermato che si trattava di una parte degli arretrati della pensione del padre [REDACTED], che la sig.ra [REDACTED] aveva devoluto al figlio quale eredità del padre. Questa spiegazione, non contestata dal convenuto, esclude il titolo di liberalità.

I restanti pagamenti documentati dal convenuto per lire 3.500.000 in data 24.2.1994 (doc. n. 17 conv.), lire 1.500.000 in data 15.2.1994 (doc. n. 17 conv.), € 2.350,00 in data 22.7.2002 (doc. n. 17 conv.) e lire 3.000.000 in data 26.7.1996 (doc. n. 23 conv.), per complessivi € 6.481,65 (lire 8.000.000 = € 4.131,65 + 2.350,00), qualificati dal convenuto come donazioni della *de cuius* a favore del figlio non sono stati da questo diversamente giustificati e, pertanto, si deve concludere che abbiano costituito liberalità.

In conclusione, il patrimonio di cui la sig.ra [REDACTED] poteva disporre, costituito dal *relictum* (€ 411.500,00) + *donatum* (€ 69.481,65), era di € 480.981,65.

Di tale valore al momento dell'apertura della successione ai figli [REDACTED] e [REDACTED] era riservato un quarto ciascuno, pari a € 120.245,4.

[REDACTED] non ha ricevuto alcunchè, pertanto, egli ha diritto alla riduzione della disposizione testamentaria in modo da assicurare la sua partecipazione alla comunione immobiliare per una quota avente tale valore, e dunque del 29,22 % del totale (120.245,40 su 411.500,00).

Il sig. [REDACTED], che ha già ricevuto sotto forma di liberalità la somma di € 6.481,65, ha diritto a partecipare alla comunione sugli immobili per una quota avente il valore di € 113.763,75 (120.245,40 - 6.481,65), pari a 27,65 % del totale; la disposizione testamentaria, pertanto, va ridotta di conseguenza.

Con riferimento alla pronuncia sulle spese di lite, va considerata la soccombenza del convenuto rispetto alla domanda di riduzione proposta dall'attore.

Il sig. [REDACTED] ha sostenuto di aver sempre assicurato all'attore la propria disponibilità a trasferirgli la quota di sua spettanza, senza però dimostrare l'assunto. Per contro, l'unico dato oggettivo in proposito è di segno contrario all'enunciata disponibilità, atteso che nell'ottobre 2004 il

convenuto ha provveduto a trascrivere la successione nella proprietà degli immobili esclusivamente a suo favore, fatto incompatibile con l'intenzione di rendere l'attore partecipe della comunione ereditaria.

Vista la parziale reiezione della domanda definitiva del convenuto [redacted] [redacted] sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di lite tra i due convenuti nonché le spese di CTU tra tutte le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara che i sig.ri [redacted] e [redacted] sono eredi legittimari della madre sig.ra [redacted]

riduce la disposizione a favore dell'erede testamentario della medesima, sig.ra [redacted] contenuta nel testamento olografo della predetta sig.ra [redacted] datato 4.4.2003 e pubblicato in data 15.4.2004 con atto del Notaio [redacted] di Milano rep. n. 95233 racc. 3531 in modo che sia reintegrata la quota di spettanza dei sig.ri [redacted] e [redacted]

per l'effetto, dichiara che il sig. [redacted] partecipa per la porzione del 27,65 % alla comunione ereditaria comprendente i seguenti beni immobili:

- appartamento in [redacted] censito al Catasto di [redacted] al foglio 277, mappale 79, sub. 107, z.c. 2, piano 4, cat. A/3, classe 4, vani 6,5, rendita € 889,60;
- appartamento con vano cantina in [redacted] censito al catasto di tale Comune alla partita 408, foglio 15, mappale 819, sub. 39, cat. A/2, classe 1, cons. 4 vani, piano 3 + T, [redacted] rendita € 361,52;
- posto auto in [redacted] censito al catasto di tale Comune alla partita 408, foglio 15, mappale 819, sub. 8, cat. C/6, classe 1, cons. 11 mq, piano T, via Cortivo s.n.c., rendita € 30,68;
- appartamento sito [redacted] censita al catasto di quella località come segue: section BK, n. 278, lieudit "[redacted]", surface 184 mq;

dichiara che il sig. [redacted] partecipa per la porzione del 29,22 % alla comunione ereditaria sopra indicata;

ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza a richiesta degli interessati e con esonero di Sua responsabilità al riguardo;


condanna il convenuto [redacted] alla rifusione a favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 617,21 per spese, € 4.368,00 per diritti, € 7.874,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;

dichiara compensate le spese di lite tra [redacted] e [redacted],


dichiara compensate tra tutte le parti le spese di CTU.

Così deciso in Milano il 19.2.2008.

Il Giudice estensore
dott. Lucia Formica



Il Presidente
dott. Gianna Vallescura



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 4^A CIVILE
DEPOSITATO OGGI
01 APR. 2008
IL CANCELLIERE

